Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 11 agosto 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 952.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Terni ad acquistare in comproprietà una quota parte di un'area sita in Terni.

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Terni vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla Società a responsabilità limitata «Pierini Giulio e Ratini Dario», con sede in Terni, per il prezzo di lire 650.000, una quota parte di aerea, in Terni, via Mazzini, per la costruzione di locali da adibire ad uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 953.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Viterbo ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Viterbo, vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dai signori Cesare, Perino, Aldo ed Augusto Peruzzi, per il prezzo di lire 3.500.000, la porzione del pianterreno del fabbricato denominato «Palazzo Grandori» sito in Viterbo, in angolo tra piazza della Rocca e via San Francesco, da destinare ad uso di uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 954.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua della Parrocchia di San Michele Arcangelo, con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Marradi (Firenze).

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modigliana in data 15 gennaio 1965, relativo all'unione perpetua nella forma «aeque principaliter» della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in località Trebbana della frazione Lutirano del comune di Marradi (Firenze), con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Valle Acereta della frazione suddetta e dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 955.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia di Reggio Calabria dei Frati Minori Cappuccini », con sede in Catanzaro.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia di Reggio Calabria dei Frati Minori Cappuccini » con sede in Catanzaro presso la Chiesa del Monte e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1965.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 settembre 1963, concernente la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 2 marzo 1964, concernente la sostituzione di un membro del predetto Consiglio di amministrazione;

Vista la lettera in data 20 aprile 1965, con la quale il direttore principale di ragioneria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sig. Chiroli Vittorio, nominato col predetto decreto membro del citato Consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per il triennio 5 novembre 1962-4 novembre 1965, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Visto l'art. 51 del regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrale e provinciali ed alle Commissioni centrale e provinciali per gli uffici locali, approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 19 aprile 1962;

Visto che, come risulta dai verbali delle sedute del Comitato elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in seno al predetto Consiglio di amministrazione, il sig. Giuffrida Salvatore ed il dottor Marina Francesco, candidati nella medesima lista elettorale del dimissionario, seguono il predetto nell'ordine dei voti preferenziali riportati nelle citate elezioni;

Vista la lettera in data 28 aprile 1965, con la quale il predetto sig. Giuffrida Salvatore, venuto a conoscenza delle dimissioni rassegnate dal sig. Chiroli, ha dichiarato di non poter succedere al medesimo per motivi di salute;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al predetto Consiglio di amministrazione del sig. Chiroli dimissionario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 4 novembre 1965 l'ispettore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Marina Francesco è nominato membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del sig. Chiroli Vittorio, che cessa dalla carica.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1965
Registro n. 50 *Ufficio risc. poste e tel., foglio n.* 229. — MIGNEMI

(5524)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, concernente il regolamento per il personale e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 532, che ha esteso all'Amministrazione del tesoro le norme di cui al citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1963, concernente l'ordinamento della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14 e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di stabilire un nuovo ordinamento dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra e di determinare — ai sensi dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per le singole divisioni ed uffici della Direzione medesima, gli atti vincolati di competenza del direttore generale, le attribuzioni degli ispettori

generali preposti ad uffici particolarmente importanti, le attribuzioni dei direttori di divisione, dei direttori di sezione e qualifiche equiparate, gli atti istruttori e comunicazione e certificazione di competenza dei consiglieri;

Decreta:

PARTE I

Art. 1.

Le attribuzioni della Direzione generale delle pensioni di guerra sono ripartite secondo l'ordinamento seguente:

Uffici alle dirette dipendenze del direttore generale:

Segreteria del direttore generale

Trattazione di pratiche riservate alla persona del direttore generale.

Corrispondenza con Gabinetti dei Ministri e Segreterie particolari degli on.li Ministri e Sottosegretari di Stato.

Risposte a segnalazioni di on.li parlamentari, autorità ed enti relative a pratiche di pensioni di guerra di particolari rilievo ed urgenza.

Ufficio trattazioni varie e relazioni pubbliche

Compilazione lettere di risposta alle segnalazioni degli on.li parlamentari, altre autorità e privati cittadini dirette al Capo dello Stato, all'on.le Sottosegretario di Stato ed alla Direzione generale.

Notizie, in via breve, circa lo stato delle pratiche di pensione ad on.li parlamentari ed ai vari enti assistenziali autorizzati a richiederle.

Servizio di pubbliche relazioni per notizie, dirette ed immediate, in merito allo stato delle pratiche di pensione agli interessati od ai loro procuratori.

Istruttoria e compilazione di schemi di provvedimento relativi a pratiche segnalate dalle autorità, enti e persone sopra menzionati.

Ispettorato generale affari generali e pubbliche relazioni.

Divisione I. — Studi, quesiti, questioni di massima e relazioni. Elaborazione di provvedimenti legislativi. Interrogazioni parlamentari concernenti questioni di carattere generale. Elaborazione circolari per l'interpretazione di norme giuridiche in materia di pensioni di guerra e ordini di servizio inerenti l'organizzazione degli uffici. Rilevazione ed elaborazione dati statistici concernenti le partite di pensioni di guerra dirette e indirette e previsioni della spesa. Compilazione dei decreti di nomina dei componenti il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, la Commissione per i perseguitati politici, la Commissione per i casi di diserzione, la Commissione per il riconoscimento del diritto a pensione ai combattenti delle formazioni antifranchiste e la Commissione di sorveglianza per lo scarto degli atti di archivio.

Divisione II. — Rapporti con enti, associazioni e stampa - Trattazione pratiche concernenti gravami giurisdizionali e ricorsi amministrativi al Capo dello Stato in materia di pensioni di guerra. Interrogazioni parlamentari riguardanti pratiche di pensioni di guerra - Risposte ad atti di diffida.

Divisione III. — Esame e istruttoria delle pratiche per le quali, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 22 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, debbasi provvedere alla revoca totale o parziale dei benefici pensionistici concessi in via definitiva, con la speciale procedura di cui all'art. 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Trattazione delle pratiche per le quali si renda necessario far luogo a denuncia all'autorità giudiziaria per illeciti. Denunce per giudizi di responsabilità. Rapporti con gli Organi di polizia giudiziaria, con la Magistratura ordinaria, con l'Avvocatura generale dello Stato e con la Procura generale della Corte dei conti per l'adozione degli atti cautelari e di rivalsa previsti dalla legge nell'interesse dell'Erario. Atti di sospensione dei pagamenti in via cautelativa, sulle partite di pensioni di guerra, quando i titolari siano sottoposti a giudizio penale, e di ripristino nei casi di estinzione del procedimento penale.

Divisione IV. — Funzionamento delle Commissioni mediche - Controlli sulla spesa di detti organi collegiali Rapporti con il Ministero della difesa e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardanti il personale e l'organizzazione dei predetti organi sanitari - Elaborazione di schemi di decreti interministeriali per la nomina dei presidenti e dei membri della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche territoriali. Elaborazione di schemi di decreti ai fini del versamento delle anticipazioni al Ministero della difesa a reintegro delle spese sostenute per l'organizzazione ed il funzionamento dei detti organi sanitari. Elaborazione di schemi di decreti per il pagamento al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del servizio di spedizione e di recapito degli inviti a visita medica a mezzo raccomandata a. r.

Ispettorato generale del personale e dei servizi speciali.

Divisione V. — Ordinamento, disciplina e trattazione affari relativi al personale- Affari riservati - Servizi generali e questioni varie - Amministrazione del personale non di ruolo e a contratto tipo ex Ministero Africa Italiana - Preparazione bilancio: previsione e consuntivo.

Divisione VI. — Pagamento indennità « una tantum » all'estero. Visite mediche di connazionali residenti all'estero. Liquidazione indennità di missione - Liquidazione gettoni di presenza ed indennità integrativa ai componenti del Comitato di liquidazione e della Commissione per l'esame delle domande dei perseguitati politici. Liquidazione gettoni di presenza alla Commissione per i casi di diserzione e alla Commissione per il riconoscimento del diritto a pensione ai combattenti delle formazioni antifranchiste nella guerra civile di Spagna. Spese funzionamento Gabinetto radiologico e Commissione medica superiore. Spese manutenzione ordinaria locali. Amministrazione personale operaio. Rendiconti. Libretti ferroviari.

Divisione VII. — Vigilanza e controllo sull'andamento reparti speciali della Direzione generale: Ufficio economato e cassa, Ufficio decreti e foto-riproduzione, Ufficio schedari generali, spedizione, smistamento e collegamento con la Procura generale della Corte dei conti - Ufficio degli archivi.

Ispettorato generale pagamenti.

Divisione VIII. — Emissione dei ruoli e dei certificati di iscrizione diretti e indiretti concernenti pratiche di pensione di guerra - Atti di comunicazione e di certificazione - Trattazione della corrispondenza con le direzioni provinciali del Tesoro e con gli altri servizi della Direzione generale.

Divisione IX. — Emissione dei ruoli di variazione diretti e indiretti concernenti pratiche di pensione di guerra - Atti di comunicazione e di certificazione - Trattazione della corrispondenza con le Direzioni provinciali del Tesoro e con gli altri servizi della Direzione generale.

Divisione X. — Emissione di mandati di pagamento delle indennità « una tantum » - Emissione di decreti per ripartizione di assegni a seguito di condanne penali - Emissione di ordini per il recupero (sulle indennità « una tantum ») di somme pagate in più per proroga di assegni rinnovabili - Emissione di ruoli per pignoramenti disposti sulle pensioni di guerra - Emissione di ruoli per revoche delle concessioni - Trattazione della corrispondenza con le Direzioni provinciali del Tesoro - Compilazione situazioni di bilancio e rilevazione dei dati statistici.

Ispettorato generale pensioni mutilati ed invalidi militari della nuova guerra e loro congiunti.

Dvisione XI. — Istruttoria e compilazione degli schemi di provvedimento di concessione o di diniego di pensione nei confronti dei militari della guerra 1940-45 e dei partigiani combattenti - Rapporti con la Corte dei conti e trattazione dei fascicoli relativi a ricorsi rinviati dalla Procura generale al fine del riesame previsto dall'art. 40 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Divisione XI-*bis*. — Istruttoria e compilazione degli schemi di provvedimento di concessione o di diniego di pensione nei confronti dei militari della repubblica sociale italiana, dei militari dell'ex Wehrmacht residenti in Alto Adige e dei militari della guerra 1940-45.

Divisione XII. — Istruttoria e compilazione degli schemi di provvedimento di concessione o di diniego di pensione nei confronti dei congiunti dei militari deceduti nella guerra 1940-45, e dei congiunti dei partigiani, dei militari della ex Wehrmacht residenti in Alto Adige e degli appartenenti alle formazioni militari della repubblica sociale italiana.

Divisione XIII e XIII-*bis*. — Istruttoria e compilazione degli schemi di provvedimento di concessione o di diniego nei confronti dei militari su istanze rese ammissibili dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240. Trattazione pratiche riservate oggetto di interrogazioni parlamentari, denunce, diffide.

Divisione XIV. — Rapporti con Enti vari per la ricerca di documenti relativi ad eventi occorsi in servizio militare, prigionia ed internamento di guerra.

Ispettorato generale pensioni militari vecchie guerre - Invalidi civili e loro congiunti.

Divisione XV. — Istruttoria e compilazione degli schemi di provvedimento di concessione o di diniego di pensione nei confronti dei militari che abbiano partecipato ad eventi bellici verificatisi dal 29 settembre 1911 al maggio 1940. Rapporti con la Corte dei conti e trattazione dei fascicoli relativi ai ricorsi rinviati dalla Procura generale al fine del riesame previsto dall'articolo 40 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Divisione XVI. — Istruttoria e compilazione degli schemi di provvedimento di concessione o di diniego di pensione nei confronti dei conigiunti di militari deceduti nelle guerre verificatesi dal 29 settembre 1911 al maggio 1940.

Divisione XVII. — Istruttoria e compilazione degli schemi di provvedimento di concessione o di diniego di pensione nei confronti dei cittadini italiani non militari che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto nfermità per fatti di guerra.

Divisione XVIII. — Istruttoria e compilazione degli schemi di provvedimento di concessione o di diniego di pensione nei confronti dei congiunti dei cittadin italiani non militari deceduti per fatti di guerra.

PARTE II

Art. 2.

Gli atti vincolati dell'Amministrazione di competenza del direttore generale delle pensioni di guerra sono i seguenti:

1) provvedimenti di accoglimento o di rigetto su istanze intese ad ottenere trattamento pensionistico di guerra;

2) emissione di mandati ed ordini di accreditamento conseguenti ad impegni assunti riguardanti affari di competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

4) provvedimenti di revoca di concessioni effettuate in via provvisoria e conseguenti autorizzazioni per il recupero delle somme corrisposte o per l'abbuono delle stesse quando non si riscontri il dolo da parte dell'interessato;

5) denunce alla Procura generale della Corte dei conti ai fini della eventuale instaurazione dei giudizi di responsabilità a carico di funzionari od impiegati nei casi previsti dalla legge (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17);

6) rapporti all'autorità giudiziaria nei casi in cui, per illegittime concessioni in materia di pensioni di guerra, possano emergere responsabilità penali a carico di impiegati, di titolari del beneficio pensionistico o di terzi;

7) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

8) provvedimenti e determinazioni negative per difetto di presupposti obieittivi o requisiti non valutabili discrezionalmente quando non siano espressamente attribuiti alla speciale competenza di altri organi;

9) segnalazione alla Procura generale della Corte dei conti nei casi in cui — a giudizio dell'Amministrazione — si ravvisino gli estremi per la revoca totale o parziale delle concessioni pensionistiche. Relazione, su denuncia della detta Procura generale, al Comitato di liquidazione per l'ulteriore corso del procedimento revocatorio ai sensi degli articoli 98 e 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e contemporanea sospensione o riduzione delle concessioni denunciate;

10) provvedimenti per l'esecuzione delle ordinanze del Giudice delle tutele riguardanti gli orfani di guerra ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

11) richieste di pareri all'Avvocatura generale dello Stato su questioni relative alla materia delle pensioni guerra;

12) richieste al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Magistratura ordinaria, alle Amministrazioni dello Stato e ad enti vari, intese ad ottenere le desi-

gnazioni dei componenti gli organi collegiali che operano nell'ambito delle attribuzioni della Direzione generale delle pensioni di guerra;

13) risposte ad atti formali di diffida a provvedere prodotti dagli interessati;

14) ordini di sospensione di pagamento e di recupero di somme indebitamente corrisposte su partite concernenti trattamenti pensionistici di guerra;

15) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di fatti che abbiano dato luogo a concessione di pensione di guerra a favore di terzi danneggiati (art. 10 legge 10 agosto 1950, n. 648);

16) sospensione di pagamenti, in via cautelativa, sulle partite di pensione di guerra i cui titolari siano sottoposti a giudizio penale per fatti inerenti a concessione della pensione stessa in applicazione analogica delle norme che disciplinano il procedimento di revoca di cui all'art. 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

17) autorizzazione di ripristino dei pagamenti nei casi di estinzione di procedimento penale quando il titolare sia stato prosciolto od assolto in giudizio e semprechè non sussista altro impedimento;

18) sospensione e riduzione degli assegni nei confronti dei titolari di pensione di guerra che abbiano riportato interdizione dai pubblici uffici ovvero condanna penale ai sensi degli articoli 91, 92 e 94 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Ripristino di pagamenti per il venir meno degli effetti dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione del titolare ovvero per cessazione del periodo di detenzione;

19) sospensione di pagamento per somme pignorate o sequestrate su partite di pensione di guerra;

20) soppressione degli assegni di guerra nei casi di perdita, da parte dei beneficiari, della cittadinanza italiano, previsti dall'art. 95 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali preposti agli Ispettorati generali ed Uffici analoghi indicati nella Parte 1ª del presente decreto sono le seguenti:

1) direzione e coordinamento dei servizi a cui sono preposti;

2) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale;

3) adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri organi con il presente decreto, sia idoneo a promuovere una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

4) vigilanza sugli organi ed uffici inferiori. Segnalazione al direttore generale di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte sui provvedimenti da adottore;

5) relazioni periodiche al direttore generale al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'andamento dei servizi ai quali sono preposti.

6) esame dei rilievi formulati dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, delle deliberazioni adottate dal predetto Organo collegiale, in difformità dalle proposte degli Ispettorati di liquidazione e firma dei conseguenti provvedimenti.

Art. 4.

Le attribuzioni dei direttori delle divisioni e degli uffici analoghi indicate nella parte 1ª del presente decreto sono le seguenti:

attribuzioni comuni a tutti i funzionari preposti alle divisioni od uffici:

1) organizzazione e direzione della divisione;

2) adozione di tutti i provvedimenti di competenza della divisione, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla competenza di altri organi da norme di legge, di regolamento e dal presente decreto;

3) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti, per delega, dal Ministro o dal direttore generale;

4) predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'ispettore generale preposto al servizio o, in mancanza, al direttore generale, al fine di renderli edotti delle questioni particolari riguardanti l'andamento dell'ufficio e del personale;

5) adozione dei provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo del servizio e formulazione di proposte, aventi lo stesso scopo, intese a promuovere l'adozione dei necessari provvedimenti da parte degli organi superiori;

6) formulazione di proposte per l'Ufficio organizzazione e metodo concernenti il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

7) richieste di documenti, atti e notizie ad Amministrazioni, Enti o privati nei casi in cui l'istruttoria predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente;

8) comunicazioni interlocutorie concernenti affari di particolare rilievo;

9) esame e firma dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione degli Organi superiori;

10) riscontro e firma di tutti i provvedimenti relativi a concessioni di pensioni dirette ad invalidi ascritti a categorie dalla 1ª alla 3ª, a concessioni di pensioni vitalizie dirette e indirette e a concessioni aventi carattere di particolare rilievo.

Art. 5.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, di competenza dei direttori di sezione, sono i seguenti:

A) comuni a tutti i direttori di sezione:

1) revisione e firma degli schemi di provvedimento negativi e di quelli concessivi di pensione di guerra non riservati al direttore di divisione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti o provvedimenti per i quali è prescritto il visto ed il controllo di detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici della stessa o di altra Direzione generale, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

4) atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei direttori di divisione. Disposizione e direttive per il personale dipendente;

B) in particolare, per i direttori di sezione in servizio presso:

la Divisione I:

adempimenti relativi alla nomina dei componenti il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra,

dei componenti la Commissione per i casi di diserzione, dei componenti la Commissione di sorveglianza per lo scarto degli atti di archivio, dei componenti la Commissione per il riconoscimento del diritto a pensione ai combattenti delle formazioni antifranchiste e dei componenti la Commissione dei perseguitati politici; elaborazione schemi di circolari ed ordini di servizio; studi e ricerche per l'elaborazione degli schemi di provvedimenti legislativi concernenti la materia delle pensioni di guerra; elaborazione di risposte a quesiti, ad interrogazioni, quando tali adempimenti siano ad essi demandati dai direttori di divisione;

la Divisione II:

redazione comunicati stampa; elaborazione di risposte a richieste e quesiti formulati da enti od associazioni; elaborazione schemi di relazione al Ministro per promuovere il parere del Consiglio di Stato in tema di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; elaborazione di risposte a richieste della Corte dei conti relative a gravami giurisdizionali e ad atti di diffida;

la Divisione III:

esame ed adempimenti istruttori preliminari in ordine alle pratiche per le quali debba procedersi a revoca, totale o parziale, delle concessioni ai sensi dell'art. 22, legge 9 novembre 1961, n. 1240; elaborazione delle relazioni al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra concernenti le concessioni denunciate dal Procuratore generale della Corte dei conti per la revoca totale o parziale; relazioni, accertamenti e provvedimenti relativi alle concessioni in merito alle quali debba farsi luogo a denuncia all'autorità giudiziaria; ogni altro adempimento connesso con i procedimenti penali per irregolarità riscontrate su pratiche di pensioni di guerra;

la Divisione IV:

adempimenti istruttori e corrispondenza con il Ministero della difesa per la nomina dei presidenti e dei membri delle Commissioni mediche periferiche e della Commissione medica superiore, nonchè per questioni attinenti alla organizzazione ed al funzionamento di detti organi sanitari; elaborazione degli schemi di decreto di nomina dei componenti di detti Collegi medici; elaborazione degli schemi di decreto per il versamento delle anticipazioni al Ministero della difesa a reintegro delle spese sostenute per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra; elaborazione schemi di provvedimento per il pagamento al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio di recapito agli interessati degli inviti a visita medica;

la Divisione V:

richiesta di informazioni, certificazioni, atti vari; atti preliminari e istruttori concernenti i provvedimenti disciplinari, le richieste di aspettativa, di congedo straordinario e di sussidio; adempimenti istruttori per l'emissione dei decreti concernenti l'amministrazione del personale non di ruolo e a contratto tipo ex Ministero Africa italiana e dei provvedimenti occorrenti per la liquidazione delle competenze speciali spettanti a tutto il personale;

la Divisione VI:

adempimenti relativi al pagamento dell'indennità « una tantum » all'estero e delle visite mediche e connazionali residenti all'estero; atti istruttori per la liquidazione dell'indennità di missione, dei gettoni di presenza e dell'indennità integrativa ai componenti del Comitato di liquidazione e della Commissione perseguitati politici, della Commissione disertori e della Commissione antifranchisti; adempimenti relativi al pagamento delle spese di manutenzione e delle spese per il funzionamento del Gabinetto radiologico e della Commissione medica superiore; amministrazione personale operaio;

la Divisione VII:

controllo ufficio decreti e archivio; coordinamento tra l'attività dell'ufficio smistamento e degli schedari generali; rapporti con la Procura generale della Corte dei conti e le segreterie delle Sezioni giurisdizionali delle pensioni di guerra; controllo rendiconti per spese disposte su ordini di accreditamento emessi dalla Direzione generale e dal Provveditorato generale dello Stato; esame dei registri di presa in carico del materiale scritto nell'inventario della Direzione generale;

le Divisioni VIII e IX:

revisione e firma dei ruoli di iscrizione e variazione; trattazione della corrispondenza con le Direzioni provinciali del Tesoro e con gli altri servizi della Direzione generale;

la Divisione X:

revisione dei mandati di pagamento delle indennità « una tantum »; revisione dei ruoli per pignoramenti disposti sulle pensioni e dei ruoli di revoca delle concessioni; compilazione degli schemi di decreto per ripartizione di assegni a seguito di condanne penali; trattazione della corrispondenza con le Direzioni provinciali del Tesoro e con gli altri servizi della Direzione generale; raccolta e coordinamento delle situazioni di blancio e rilevazione dei dati statistici;

le Divisioni XI - XI-bis - XII - XIII e XIII-bis:

revisione e firma, quando non sia riservata a funzionari di qualifica superiore, degli schemi di provvedimento concessivi e negativi di pensione di guerra; revisione delle varie incombenze istruttorie avviate con i vari Enti sanitari, amministrativi e militari; revisione delle richieste dei pareri alla Commissione medica superiore;

la Divisione XIV:

controllo della corrispondenza con le varie autorità e della traduzione delle lingue straniere;

le Divisioni XV - XVI - XVII e XVIII:

revisione e firma, quando non sia riservata a funzionari di qualifica superiore, degli schemi di provvedimento concessivi e negativi di pensione di guerra; revisione delle varie incombenze istruttorie avviate con i vari Enti sanitari, amministrativi e militari; revisione delle richieste dei pareri alla Commissione medica superiore.

Art. 6.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri sono i seguenti:

A) comuni a tutti i consiglieri:

1) adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori;

2) certificazioni relative alle pratiche di competenza;

3) rilascio di copie ed estratti di atti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti, escluse quelle attribuite alla competenza di altri organi dal presente decreto;

5) collaborazione con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi cui sono addetti;

6) ogni altro atto preliminare, istruttorio o di mera esecuzione che sia assegnato alla competenza dell'ufficio presso il quale prestano servizio, esclusi quelli espressamente attribuiti ad altri organi da norma di legge, di regolamento e dal presente decreto;

7) predisposizione degli schemi di decreto concessivi e negativi di pensione;

8) atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei direttori di sezione;

B) in particolare, per i consiglieri in servizio presso:

la Divisione I:

raccolta di elementi per la soluzione di questioni di massima in materia di pensioni di guerra, per l'elaborazione di circolari ed ordini di servizio e relazioni su questioni di carattere generale loro affidate dal direttore di sezione; raccolta ed elaborazione di dati statistici;

la Divisione II:

istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti gravami giurisdizionali e ricorsi amministrativi al Capo dello Stato; raccolta di elementi per la risposta ad interrogazioni parlamentari, a quesiti formulati da Enti o Associazioni, ad atti di diffida;

la Divisione III:

istruttoria e trattazione delle pratiche in ordine alle quali debba promuoversi procedimento di revoca ai sensi dell'art. 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Raccolta di elementi necessari per gli adempimenti connessi con i procedimenti penali per irregolarità riscontrate su pratiche di pensione di guerra;

la Divisione IV:

istruttorie preliminari e raccolta di elementi occorrenti ai fini dell'elaborazione degli schemi di decreto per la nomina dei presidenti e dei membri delle Commissioni mediche periferiche e della Commissione medica superiore, per il versamento delle anticipazioni al Ministero della difesa e per il pagamento al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio di recapito agli interessati degli inviti a visita medica e relativa corrispondenza;

la Divisione V:

istruttorie pratiche di varia natura; comunicazioni di provvedimenti relativi alle domande di aspettativa, di congedo straordinario e di sussidio; comunicazioni di concessione di assegni personali e di ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico e il trattamento del personale; estratti delle partite contabili da trasmetere alla Ragioneria centrale;

la Divisione VI:

corrispondenza con il Ministero degli affari esteri e con le rappresentanze diplomatiche e consolati italiani all'estero per il pagamento delle indennità « una tantum » e delle visite mediche a connazionali residenti all'estero; elaborazione mandati per il pagamento delle competenze spettanti ai componenti del Comitato di liquidazione, della Commissione perseguitati politici, della Commissione disertori, della Commissione per il riconoscimento del diritto a pensione di guerra ai combattenti delle formazioni antifranchiste, nonchè per il pagamento delle indennità di missione e degli onorari medici ai sanitari in servizio presso le Commissioni mediche per le pensioni di guerra; mandati per le anticipazioni al Ministero della difesa, per il rimborso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle spese sostenute per il recapito degli inviti a visita medica; atti istruttori relativi all'amministrazione del personale operaio; adempimenti istruttori concernenti i vari rendiconti;

la Divisione VII:

corrispondenza con il Provveditorato generale dello Stato, con l'Istituto Poligrafico dello Stato, con il Genio civile, con la Direzione generale del Catasto - U.T.E. - e con enti vari; elaborazione dei rendiconti delle spese disposte su ordini di accreditamento emessi dalla Direzione generale e dal Provveditorato generale dello Stato; istruttorie relative all'amministrazione delle spese di ufficio e alla riparazione e manutenzione dei mobili della Direzione generale; richiesta, conservazione, distribuzione e rendiconto degli stampati assegnati alla Direzione generale, nonchè del materiale fotografico;

le Divisioni VIII e IX:

compilazione dei ruoli di iscrizione e di variazione; comunicazione agli interesasti dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilascio dei mod. 69 per le Direzioni provinciali del Tesoro;

la Divisione X:

compilazione dei mandati di pagamento delle indennità « una tantum », degli ordini per il recupero di somme pagate per proroga di assegni rinnovabili, dei ruoli per pignoramento disposti sulle pensioni per assegni alimentari e debiti verso lo Stato, dei ruoli per la revoca delle concessioni; rilascio dei mod. 69 per le Direzioni provinciali del Tesoro; comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e rilascio certificazioni; compilazione delle situazioni di bilancio e rilevazioni dei dati statistici;

le Divisioni XI - XI-bis - XII - XIII e XIII bis.

Rilascio certificazioni e copia di atti. Istruttorie e predisposizioni degli schemi di decreto concessivi e negativi. Comunicazione ai Comuni, alle associazioni di categoria e ad enti vari dello stato delle pratiche. Ordini di visita presso le competenti Commissioni mediche;

la Divisione XIV:

comunicazioni agli interessati e agli Enti vari circa la documentazione reperita e trasmessa agli uffici;

le Divisioni XV - XVI - XVII e XVIII:

rilascio certificazioni e copie di atti; istruttorie e predisposizione degli schemi di decreto concessivi e negativi; comunicazioni ai Comuni, alle Associazioni di categoria e ad enti vari dello stato delle pratiche; ordini di visita presso le competenti Commissioni mediche.

Art. 7.

Per ogni altra attribuzione, non espressamente assegnata con il presente decreto valgono le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3717)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del « XX anniversario della Resistenza ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del « XX anniversario della Resistenza »;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di sei valori, nei tagli da L. 10, 15, 30, 70, 115 e 130.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle: formato carta: mm. 24 × 40; formato stampa: mm. 21 × 37; la perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri; colori: L. 10, nero; L. 15, verde e rosso violaceo; L. 30, viola rossastro; L. 70, blu oltremare; L. 115, rosso violaceo; L. 130, verde e rosso.

Tirature: 15 milioni da L. 10 e da L. 15; 10 milioni da L. 30; 5 milioni da L. 70 e L. 115; 5 milioni da L. 130.

La vignetta del valore da L. 10 ha per soggetto « Gli internati militari ». Soldati che vanno a raccogliersi entro un recinto di ferro spinato. Sul fondo le due torri di controllo e la bandiera nazionale che sventola. Tra le due torri la leggenda « VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA ». In basso a sinistra il valore, e sotto a questo, lungo il lato di base, la leggenda « POSTE ITALIANE ».

La vignetta del valore da L. 15 ha per soggetto « L'Esercito di Liberazione ». Sul fondo verde, bianco e rosso, spiccano le figure simboliche di tre soldati appartenenti alle tre armi di terra, del cielo e del mare. Ai piedi di questi il particolare di un caduto. In alto la leggenda « VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA ». A destra, verso il basso, il valore. In basso, lungo il lato di base, la leggenda « POSTE ITALIANE ».

Nel valore da L. 30, la vignetta ha per soggetto i « Perseguitati politici e razziali ». A destra, una croce uncinata sulla quale sono appoggiate due braccia scheletriche. A sinistra, dall'alto verso il basso, si susseguono il valore, le leggende « POSTE ITALIANE » e « VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA ».

Il francobollo da L. 70 ha per soggetto « La resistenza in montagna ». Partigiani alla posta del nemico in un passaggio di alta montagna stilizzato. In alto, la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore. In basso, la leggenda « VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA ».

Il francobollo da L. 115 ha per soggetto « La resistenza nelle città ». Un corteo di persone che hanno sollevato la bandiera tenendo l'asta orizzontalmente. In alto a destra la leggenda « VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA ». A sinistra, nel corpo della vignetta, il valore. In basso, lungo il lato di base, la leggenda « POSTE ITALIANE ».

La vignetta del valore da L. 130 ha per soggetto « Le città martiri ». Il drappo lacerato della bandiera nazionale dal cui bianco emergono i ruderi di una casa. In alto a destra la leggenda « POSTE ITALIANE ». In basso, a sinistra, il valore e lungo il lato di base, la leggenda « VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1965
Registro n. 52 Ufficio risc. poste e tel., foglio n. 068. — MIGNEMI

(5522)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1965.

Approvazione della nomina dell'Amministratore delegato della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni; l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428; e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, in

data 29 aprile 1965, con la quale il dott. Giovanni Battista Granzotto, eletto nello stesso giorno consigliere di amministrazione dall'assemblea degli azionisti, è stato nominato amministratore delegato della Società per il triennio 1965-1967;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Giovanni Battista Granzotto nella carica di amministratore delegato della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana per il triennio 1965-1967, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa nella seduta del 29 aprile 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1965
Registro n. 49 Ufficio risc. poste e tel., foglio n. 366. — MIGNEMI

(5523)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Determinazione dei contributi da corrispondere al Consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 29 ottobre 1964, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernente l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1965 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1965 deliberato dal Consiglio dell'ente, nella riunione del 29 ottobre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1965 è stabilito in L. 0,69 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1963.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1965.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1965 è stabilito in complessive L. 3.000.000.

Il Consiglio del Consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(5391)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1965.

Proroga al 31 dicembre 1965 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1960, registro n. 6 Finanze, foglio n. 221;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961, registro n. 12 Finanze, foglio n. 315;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1962, registro n. 2 Finanze, foglio n. 388;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963, registro n. 7 Finanze, foglio n. 333.

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania Ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente

in Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro dei trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1965
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 68

(5528)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, istitutiva dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.);

Visto il decreto ministeriale n. 6337 in data 23 marzo 1963, con il quale, a' termini dell'art. 4 della cennata legge, è stato costituito, per il quadriennio 23 marzo 1963-22 marzo 1967, il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto in parola chiamandone a far parte tra gli altri, quale membro effettivo, il dott. Vincenzo Miniucchi, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1963, n. 2989, con il quale il dott. Vittorio De Rosa, direttore di divisione del Ministero del tesoro venne nominato membro effettivo del Collegio di cui trattasi, in sostituzione del dott. Vincenzo Miniucchi, destinato ad altro incarico;

Visto il decreto ministeriale n. 12401 in data 10 dicembre 1964, con il quale la dottoressa Anna Barra Caracciolo, direttore di divisione del Ministero del tesoro è stata nominata membro effettivo del Collegio in parola, in sostituzione del dott. De Rosa, deceduto;

Vista la nota 4 giugno 1965, n. 129546, con la quale il Ministero del tesoro, nel comunicare che la dottoressa Barra Caracciolo è stata destinata ad altro incarico ha designato quale membro effettivo del Collegio in parola, il dott. Alfio Grassi, direttore di divisione;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 22 luglio 1965 e fino al 22 marzo 1967 il dott. Alfio Grassi, direttore di divisione del Ministero del tesoro è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, in sostituzione della dottoressa Anna Barra Caracciolo destinata ad altro incarico.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5238)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Istituzione di particolari tariffe postali per la Repubblica Federale di Germania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione postale universale, stipulata ad Ottawa il 3 ottobre 1957, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1293, e l'articolo III del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965;

Riconosciuta l'opportunità di estendere ai rapporti con la Repubblica Federale di Germania le speciali tariffe previste per i rapporti con il Belgio;

Decreta:

Art. 1.

La nota 1) relativa alle voci n. 1, n. 3 e n. 4 delle tabelle n. 1 e n. 2, allegate al decreto ministeriale 22 luglio 1965, è sostituita dalla seguente:

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco sono stabilite le seguenti tariffe:

Lettere di peso fino a 100 grammi:
per ogni 20 grammi o frazione . . . L. 40
Per le lettere di peso superiore a 100 grammi si applica la tariffa internazionale per il peso totale.
Cartoline di Stato semplici . . . . . » 30
Cartoline illustrate con la sola firma o con non più di 5 parole di convenevoli, data e firma del mittente . . . . » 20
Cartoline dell'industria privata con corrispondenza . . . . » 30

Nei rapporti con il Belgio e la Repubblica Federale di Germania sono stabilite le seguenti tariffe:

Lettere di peso fino a 20 grammi . . . . L. 40
Per le lettere di peso superiore a 20 grammi si applica la tariffa internazionale per il peso totale.
Cartoline di Stato semplici e cartoline dell'industria privata con corrispondenza . . . » 30

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, entra in vigore a decorrere dal 15 agosto 1965.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1965
Registro n. 56 Uff. risc. poste e telecom., foglio n. 254. — VINCI

(5597)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1965, registro n. 25 Finanze, foglio n. 49, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 14 maggio 1963, dall'archivista del Registro Aldo Scarcello avverso il provvedimento 12 novembre 1962, n. 178292, del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e del imposte indirette sugli affari, con il quale è stato negato il di lui ricollocamento nel ruolo aggiunto della carriera di concetto.

(5359)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del Lazey, con sede nella frazione capoluogo del comune di La Salle (Aosta) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1965, registro n. 10, foglio n. 108, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario del Lazey, con sede nella frazione capoluogo del comune di La Salle (Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Domaine Umberto, presidente;

Chabod Augusto, vice presidente;

Chabod Celestino, Vailler Lorenzo, Pascal Enrico, Hyvoz Alfredo, Quat Ottavio, Tampan Ottavio e Plassier Carlo, consiglieri.

(5143)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canej Montiglie », con sede in frazione Montiglie del comune di Settimo Vittone (Torino) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1965, registro n. 10, foglio n. 107, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canej Montiglie », con sede in frazione Montiglie del comune di Settimo Vittone (Torino), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Noro Aldo, presidente;

Sardino Beniamino e Chiavenuto Silvestro, membri.

(5144)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio cooperative produttori dell'agricoltura della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965 è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio cooperative produttori dell'agricoltura della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Ravenna.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 25.000 (venticinquemila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5145)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » del vino « Bianco di Pitigliano ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata » per il vino « Bianco di Pitigliano », ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Bianco di Pitigliano »

Art. 1.

A) La denominazione di origine controllata « Bianco di Pitigliano » è riservata al vino con le caratteristiche appresso indicate, prodotto con le uve dei vitigni di cui al seguente art. 2, senza aggiunta di mosti o vini di provenienza diversa da quella indicata nella seguente lettera *B*).

B) Le uve devono provenire da viti coltivate nel comprensorio viticolo così delimitato: intero territorio del comune di Pitigliano; intero territorio del comune di Sorano; intero territorio di Scansano, con esclusione di quella parte compresa tra il confine del predetto Comune in corrispondenza del torrente Transubbie, del torrente Maiana e la dividente che inizia da Monteauto prosegue con la Strada statale Scansanese (dalla località Fonte del Carpino alla Polveraia), fino a ricollegarsi con il torrente Transubbie; intero territorio del comune di Manciano esclusa la parte compresa a nord dal confine comunale corrispondente il fiume Albegna; ad est e sud dello stesso limite di Comune e dalla dividente che parte in prossimità del Monte Crognolo, segue la strada di bonifica n. 28 fino alla località Sgrillozzo, la strada Maremmana S.S. n. 74 fino al km 17 circa, la strada di bonifica n. 27 a ricollegarsi con il fiume Albegna in corrispondenza di Casa Pinzuti.

Art. 2

A) La giacitura dei terreni è piuttosto varia, rappresentata da altopiani declivi, intercalati da colline e « vallatelle » con costoni più o meno ripidi. Trattasi in prevalenza di terreni tufacei di origine vulcanica. Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondo valle ed i terreni pianeggianti ed umidi.

B) Alla produzione del vino « Bianco di Pitigliano » concorrono le uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: Trebbiano toscano (Procanico) 65/70% circa; Greco (Grechetto), Malvasia bianca di Candia, Verdello per un 30/35% complessivo purchè non superino per ciascun vitigno il 15%.

C) Il sistema di impianto e di allevamento sono quelli in uso attualmente; la potatura è generalmente di tipo Guyot multiplo. Nelle operazioni colturali dei vigneti è esclusa ogni pratica di forzatura.

D) La resa massima in uva ammessa per la produzione del vino « Bianco di Pitigliano » è stabilita in q.li 125 per ettaro di vigneto specializzato e q.li 25 nella coltura promiscua e ad essa può essere ricondotta mediante eventuale cernita di una maggiore produzione.

E) La vinificazione del « Bianco di Pitigliano » viene eseguita in bianco.

F) La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

G) La vinificazione può essere soltanto effettuata negli interi territori del Comuni di Pitigliano-Sorano-Manciano e Scansano.

H) Il vino deve avere una gradazione minima naturale di gradi 11.

I) Il vino, nella fase di immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato;

sapore: asciutto, neutro, con fondo leggermente amarognolo di medio corpo, morbido;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva: minima gradi 11,5%;
acidità totale: da 5,5 a 7 per mille;
estratto secco: da 16 a 21 grammi per litro;
ceneri: da 1,50 a 2 per mille.

Art. 3.

E' vietato usare assieme alla denominazione vino Bianco di Pitigliano, qualsiasi qualificazione diversa da quelle disciplinate nel presente regolamento, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato ». E' tuttavia ammessa la qualificazione con nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

La indicazione del millesimo è consentita ma deve essere documentata.

(5516)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » del vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica di prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone »

Art. 1.

A) La denominazione di origine controllata « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » è riservata al vino con le caratteristiche appresso indicate, prodotto con le uve dei vitigni di cui al seguente art. 2, senza aggiunta di mosti o vini di provenienza diversa da quella indicata nella seguente lettera *B*).

B) Le uve devono provenire da viti coltivate nel comprensorio viticolo così delimitato: interi territori dei comuni di Montefiascone, Bolsena, S. Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, siti tutti in provincia di Viterbo.

Art. 2.

A) I vigneti devono essere ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione la cui natura in genere è di origine vulcanica del tipo sciolto o mezzano, con poco scheletro, abbastanza ricco di potassio e sufficientemente provvisto di anidride fosforica. Sono escluse le coltivazioni di fondo valle in terreni molto sciolti od umidi.

B) Alla produzione del vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », devono concorrere le uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione: Trebbiano toscano (Procanico) 60/65%; Malvasia bianca di Candia 0/20%; Rossetto (Trebbiano giallo) 15/20%.

C) La forma di allevamento ed il sistema di potatura devono essere quelli già in uso, generalmente a Guyot, semplice o multiplo. Nelle operazioni colturali dei vigneti è esclusa ogni pratica di forzatura.

D) La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Est! Est!! Est!!! è stabilita in q.li 130 per ettaro di vigneto specializzato e q.li 35 nella coltura promiscua, ed a essa può essere ricondotta mediante eventuale cernita di una maggiore produzione.

E) La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

F) La vinificazione per l'« Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » è a macerazione parziale, ma può anche essere eseguita in bianco.

G) La vinificazione deve essere effettuata, di regola, nell'interno della zona delimitata per la produzione delle uve. Avuto però riguardo alla tradizionale realtà produttiva, è consentito che tale operazione avvenga anche nel comune di Viterbo.

H) Il vino « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone » deve avere una gradazione minima naturale complessiva di gradi 10,5%.

I) Il vino, nella fase di immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso;
sapore: sapido, di corpo, armonico, asciutto od abboccato;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva: minima gradi 11,00;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco: da 18 a 22 grammi per litro;
ceneri: da 1,40 a 2 per mille.

L) E' vietato usare assieme alla denominazione « Est! Est!! Est!!! di Montefiascone », qualsiasi qualificazione diversa da quelle disciplinate nel presente regolamento, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato ».

E' tuttavia ammessa la qualificazione con nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

La indicazione del millesimo è consentita ma deve essere documentata.

(5517)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » del vino « Brunello di Montalcino ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Brunello di Montalcino », ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Brunello di Montalcino »

Art. 1.

A) La denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino » è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno « Brunello di Montalcino » (Sangiovese grosso).

B) La zona di produzione del « Brunello di Montalcino » è interamente compresa nel territorio comunale di Montalcino e precisamente nei terreni ben esposti di origine eocenica, sulle colline di altitudine non superiore ai 600 metri s. m.

C) Il vino « Brunello di Montalcino » viene prodotto senza « governo », seguendo i tradizionali metodi di vinificazione della zona.

D) La produzione di uve non deve essere superiore al 100 q.li per ettaro a coltura specializzata e q.li 25 se promiscua.

E) La resa massima dell'uva non deve essere superiore al 70 %.

F) E' ammessa la correzione con mosti e vini di altre zone nella misura massima del 10 %.

G) Il vino nella fase d'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
— colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

— sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto e vivace ma armonico;
— profumo: caratteristico ed intenso;
— gradazione alcoolica complessiva minima naturale, da determinarsi:
alla svinatura (cioè prima delle correzioni): 12°;
all'atto dell'immissione al consumo: 12,5°;
— acidità totale: da 5,50 ‰ a 7 ‰;
— acidità volatile: all'inizio dell'invecchiamento, non deve essere superiore a 0,70 ‰;
— estratto secco netto: da 25 ‰ a 28 ‰;
— ceneri: da 1/10 a 1/12 dell'estratto secco netto.

H) Prima dell'immissione al consumo con la denominazione di origine, deve essere invecchiato in botti per 4 anni (almeno) oltre quello della vinificazione.

I) E' vietato usare assieme alla denominazione « Brunello di Montalcino », qualsiasi qualificazione diversa da quelle disciplinate nel presente regolamento, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato ». E' tuttavia ammessa la qualificazione con nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

La indicazione del millesimo è consentita, ma deve essere documentata.

L) Se immesso al consumo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, deve esserlo in bottiglie di forma bordolese, corrispondenti ai tipi contraddistinti dalle sigle *F - G - H - I - L* - nella legge vinicola.

(5519)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Algua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Algua (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5384)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Carassai (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5385)

Autorizzazione al comune di Polpenazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Polpenazze (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5386)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Olmeneta (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5387)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Boara Pisani (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5388)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Altidona (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5389)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5390)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Montaldeo (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5391)

Autorizzazione al comune di Conzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Conzano (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5392)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,725
1 Dollaro canadese	578,50
1 Franco svizzero	144,767
1 Corona danese	90,042
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	120,87
1 Fiorino olandese	173,637
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,407
1 Lira sterlina	1743,725
1 Marco germanico	155,622
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,75

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a sessantanove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativa al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a sessantanove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a sessantanove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio. Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica.

Sono ammessi, inoltre, i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con

l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dello articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Università e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono

ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sara assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta ed orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui allo art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autenticata del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno

comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre una dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva.

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera q) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di

autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), e 7) del precedente articolo 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1965
Registro n. 33, *foglio n.* 259. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica*:

1) Campi elettrici e magnetici.

2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.

3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.

4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali della elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.

5) Tubi elettronici a vuoto ed a gas.

6) Transistori.

7) Cenni sulla costituzione dei filtri elettrici.

8) Cenni sulla costituzione di circuiti raddrizzatori, amplificatori ed oscillatori.

9) Misure di tensione, di corrente, di potenza; ponti di misura; oscilloscopi.

10) Teoria generale dei trasformatori. Cenni sulle macchine asincrone e sui motori e generatori in corrente continua.

11) Cenni sulle macchine sincrone.

12) Problemi di alimentazione di apparecchiature elettroniche dalla rete di distribuzione, da batterie di pile ed accumulatori, da gruppi moto-generatori.

Seconda prova: *Trasmissione ed elaborazione delle informazioni*:

1) Circuiti a costanti distribuite: linee elettriche omogenee. Equazioni della propagazione.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace.

4) Fondamenti della Teoria delle informazioni.

5) Rumore e distorsione.

6) Segnali modulati in ampiezza, in frequenza, ad impulsi ed a codice.

Terza prova: *Sistemi di comunicazioni elettriche*:

1) Segnali telegrafici, trasmettitori e ricevitori telegrafici.

2) Il segnale telefonico; l'apparato telefonico.

3) Reti telefoniche a commutazione manuale e automatica.

4) Il segnale televisivo; esplorazione e ricostruzione dell'immagine.

5) Trasmissione telefonica a grande distanza su linee, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali; sistemi a correnti vettrici; amplificatori controreazionati.

6) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche di diversa frequenza; antenne per microonde; guide d'onda.

7) Trasmettitori radio elettrici; struttura generale; circuiti modulatori; amplificatori di potenza.

8) Ricevitori radio elettrici; struttura generale; amplificazione a frequenza intermedia: circuiti rivelatori.

9) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e per antenne.

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°):

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dallo italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso dei vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Elementi della teoria dei controlli automatici. (Cenni sulla struttura dei sistemi a controlli automatici. Cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico. Generalità sulla automazione di processi operativi. Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).

b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

d) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Criteri di gestione dei servizi di telecomunicazione. Gestione diretta ed in concessione.

f) Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°: conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Visto, *Il Ministro*: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, 31 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a sessantanove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3860)

MINISTERO DELLE FINANZE

Costituzione della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette e diario delle prove scritte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, n. 414613, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1965, registro n. 6 Finanze, foglio n. 363, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la composizione della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice degli esami di cui sopra e stabilire la data delle prove scritte degli esami medesimi;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 febbraio 1965, n. 414613, è così formata:

Presidente:

Motto dott. Aldo, ispettore generale nella Direzione generale delle imposte dirette.

Componenti:

Paparelli dott. Ugo, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Camponi dott. Giuseppe, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Guzzardi comm. Francesco, in rappresentanza degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione Santaniello dott. Vittorio.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il compenso stabilito dagli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi della carriera di concetto dell'Amministrazione statale.

La relativa spesa, in presunte L. 1.000.000, farà carico sul cap. 1461, art. 3, del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Art. 3.

Le prove scritte per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette, di cui all'art. 7 del

citato decreto ministeriale 10 febbraio 1965, n. 414613 avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore otto dei giorni 24 e 25 settembre 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 106

(5566)

Costituzione della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette e diario delle prove scritte dei relativi esami.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1965, n. 414525, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1965, registro n. 6 Finanze, foglio n. 362, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 5 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la composizione della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice degli esami di cui sopra e stabilire la data delle prove scritte degli esami medesimi;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 12 febbraio 1965, n. 414525, è così formata:

Presidente:

Molli dott. Raffaele, ispettore generale nella Direzione generale delle imposte dirette.

Componenti:

Sesta dott. Giuseppe, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Sorgente dott. Tullio, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 1ª classe Panariello dott. Pasquale.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il compenso stabilito dagli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi della carriera di concetto dell'Amministrazione statale.

La relativa spesa, in presunte L. 1.000.000, farà carico sul cap. 1461, art. 3, del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Art. 3.

Le prove scritte per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 12 febbraio 1965, n. 414525, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore otto dei giorni 22 e 23 settembre 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 107

(5567)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1965 con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como, nell'ordine appresso indicato:

1. Vailati dott. Costantino	punti	93,60	su 132
2. Caliulo dott. Rosario	»	92,63	»
3. Madau Diaz dott. Gaetano	»	92,16	»
4. Del Bene dott. Giovanni	»	92,09	»
5. Ferraro dott. Domenico	»	91,31	»
6. De Lisi dott. Leonardo	»	90,02	»
7. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	85,05	»
8. Cirillo dott. Alfonso	»	82,20	»
9. Bonasia dott. Michele	»	80,54	»
10. Di Simine dott. Eugenio	»	79,23	»
11. Tarabini dott. Lodovico	»	78,78	»
12. Di Santo dott. Angelo M.	»	76,50	»
13. Caporusso dott. Domenico	»	76,21	»
14. Silvano dott. Guido	»	76,10	»
15. Graziani dott. Marcello	»	76,02	»
16. Zuanni dott. Federico	»	73,92	»
17. Pelosi dott. Luigi	»	72,68	»
18. Cantanna dott. Pietro	»	71,79	»
19. Amadasi dott. Enzo	»	71,03	»
20. Conte dott. Egidio	»	70,02	»
21. Mennini dott. Aldo	»	68,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5292)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso speciale per esame e per titoli a duecento posti di direttore didattico in prova, riservato ai maestri incaricati della direzione didattica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1964, registro n. 74, foglio n. 118, che bandisce il concorso speciale per esame e per titoli a duecento posti di direttore didattico in prova riservato ai maestri incaricati della direzione didattica;

Visto l'art. 1, comma secondo, del bando medesimo in base al quale due posti sono riservati al personale appartenente al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1965, registro n. 19, foglio n. 113, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che quattro dei partecipanti al concorso medesimo appartengono al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Ritenuta la necessità d'integrare la Commissione di cui sopra con un membro che abbia perfetta conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la proposta del provveditore agli studi di Bolzano n. 2.4167 del 3 aprile 1965;

Decreta:

La professoressa Letrari Anna, nata Wassermann, dell'Istituto professionale per il commercio in lingua tedesca di Bressanone, è chiamata a far parte, quale membro aggiunto, della Commissione giudicatrice del concorso speciale per esame e per titoli a duecento posti di direttore didattico in prova riservato ai maestri incaricati della direzione didattica di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1965
Registro n. 49, *foglio n.* 140

(5148)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli ex allievi operai delle Scuole allievi operai della Difesa-Esercito che presentarono regolare domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale n. 41.A.O. del 20 luglio 1964 ed alla nomina degli ex allievi risultati utilmente collocati in graduatoria, ad operaio dello Stato di 3ª categoria in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa 26ª del 26 giugno 1965, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 11 gennaio 1965 (registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1965, registro n. 23 Difesa-Esercito, foglio n. 100) e 10 aprile 1965 (registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1965, registro n. 37 Difesa-Esercito, foglio n. 68), relativi alla graduatoria degli ex allievi della Scuola allievi operai della Difesa-Esercito che presentarono regolare domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale n. 41/A.O. del 20 luglio 1964 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 dell'11 settembre 1964), e relativi alla nomina ad operaio dello Stato di 3ª categoria, in prova, degli ex allievi operai risultati utilmente collocati in graduatoria.

(5564)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Il Ministero della difesa-Esercito comunica che il giorno 25 settembre 1965, alle ore 8,30 avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta di esame del concorso indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 17 marzo 1965) per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

(5565)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

La prova scritta del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1964, registro n. 18, foglio n. 97 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale degli affari generali, Ispettorato generale del personale, il giorno 2 ottobre 1965, alle ore 8,30 e le prove pratiche del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso l'stituto di chimica dell'Università - Città Universitaria - nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 1965, alle ore 8,30.

(5568)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4110, in data 30 dicembre 1963, con il quale venne indetto il concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1963;

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1963:

1.	Brogliati Alberto	punti 68,999
2.	Beneventi Gregorio	» 64,600
3.	Cacitti Dante	» 63,448
4.	Poli Bruno	» 63,032
5.	Salterini Mario	» 62,620
6.	Pascotto Otallo	» 62,425
7.	Pagotto Sergio	» 61,840
8.	Tonetto Sante Agostino	» 60,007
9.	Rossini Carlo	» 54,000
10.	Golinelli Carlo	» 51,500
11.	Locatelli Alessandro	» 50,330
12.	Baldi Guido	» 44,500
13.	Zara Iginio	» 42,500

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di questo Ufficio veterinario provinciale e di Comuni interessati.

Belluno, addì 13 luglio 1965

Il veterinario provinciale: RONCAROLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1579 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Brogliati Alberto: Agordo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte, Taibon Agordino, Vallada, Voltago;

Beneventi Gregorio: Borca di Cadore, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 13 luglio 1965

Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(5025)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 65/3759/4 del 9 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Brindisi-Tuturano e San Vito dei Normanni;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi espresso nelle domande di ammissione al concorso dei candidati risultati idonei nella graduatoria di merito;

Vista la nota n. 20974 in data 9 luglio 1965 del sindaco del comune di Brindisi e la nota n. 6544 in data 9 luglio 1965 del sindaco del comune di San Vito dei Normanni con la quale si comunica la situazione dei posti previsti in organico per stabilire la percentuale di obbligo da riservare agli invalidi di guerra ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Accertato che presso il comune di Brindisi la percentuale riservata agli invalidi è coperta da personale invalido in servizio, mentre presso il comune di San Vito dei Normanni nessun posto è attualmente coperto da personale invalido per cui esiste l'obbligo di riservarne un posto;

Considerato che il dott. Francesco Santoro, invalido di guerra, pur risultando al 6° posto della suddetta graduatoria di merito ha diritto di precedenza nella nomina;

Visto l'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto l'art. 55 del decreto presidenziale 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa, con l'assegnazione della sede a fianco di ciascuno indicata, i seguenti candidati:

1) Guarnaccia Ubaldo: Brindisi-Tuturano, 5ª condotta;
2) Santoro Francesco (invalido di guerra): San Vito dei Normanni, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi nonchè dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 23 luglio 1965

Il medico provinciale: BARNABA

(5277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1945 in data 16 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Sala Monferrato, Cereseto, Grognardo-Morbello (Consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) De Santolo dott. Gianpiero: Sala Monferrato;
2) Martinelli dott. Leonardo: Cereseto;
3) Cazzola dott. Franco: Grognardo-Morbello (Consorzio)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 19 luglio 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(5208)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.